



NORMA TRANSITORIA CTS:

(Art 101 co2 del DLgs. 117/2017, come modificato dal DLgs 105/2018)

Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore.

Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.



31 OTTOBRE 2020

(D.L. n. 18/2020 come modificato dalla L. n.27/2020 art. 35 Co. 1-2)

Termine per adeguamento degli statuti alle disposizioni inderogabili del Codice del terzo settore

(art 101 co2 del DLgs.117/2017, come modificato dal DLgs 105/2018)

Gli enti iscritti:

ai registri nazionale e regionale della promozione sociale (APS)

ai registri nazionali del volontariato (ODV)

anagrafe delle ONLUS

**Possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze contemplate
per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria**



FORME E MODALITA DELL'ADEGUAMENTO

(Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20 del 27 dicembre 2018)

Ente iscritto nel registro delle persone giuridiche (D.P.R. 361/2000):

- La forma dell'atto pubblico notarile
 - L'approvazione dell'autorità pubblica (a seconda dei casi, prefetture o regioni ovvero province autonome) che tiene il registro
- art. 2, comma 1, del d.P.R. 361/2000

Ente non riconosciuto come persona giuridica

Le modifiche statutarie si possono effettuare:

- senza l'intervento del notaio
- senza la necessaria approvazione dell'autorità preposta alla tenuta del registro delle persone giuridiche



CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI N. 20 DEL 27/12/2018

Individua tre diverse tipologie di norme suscettibili di modifica, specificandone la modalità deliberativa:

Cosa è possibile modificare?

- 1 - Norme inderogabili: adeguamento obbligatorio
- 2 - Norme derogabili solo attraverso espressa previsione statutaria
- 3 - Norme facoltative che attribuiscono all'autonomia statutaria mere facoltà

Come è possibile modificare?

Associazioni:

Norme inderogabili con deliberazioni con modalità e maggioranze dell'assemblea ordinaria.

Norme derogabili con deliberazioni con modalità e maggioranze dell'assemblea ordinaria

Fondazioni: Secondo previsioni statutarie



ELEMENTI DI ADEGUAMENTO: NORME INDEROGABILI

Ar. 4 - Co 1

- Denominazione sociale con indicazione di “Ente del Terzo Settore o l’acronimo “ETS”;
- L’assenza di fini lucrativi deve essere esplicitata nello statuto;
- Indicazioni nello statuto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite (nella legge manca del tutto una definizione di tali concetti).

Art 5

Scelta di una o più attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale dell’Ente (l’elenco è tassativo pertanto un’attività non compresa in quelle elencate, non sarebbe utilizzabile come attività di interesse generale ai fini della valida acquisizione della qualifica di ETS).

Lo statuto deve esplicitare che è vietato svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle secondarie e strumentali rispetto all’attività di interesse generale



ELEMENTI DI ADEGUAMENTO: NORME INDEROGABILI

Art. 6 esercizio di attività diverse

- devono essere previste dallo statuto
- devono essere secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale sulla base di:
criteri (quantitativi e qualitativi in relazione al parametro della strumentalità)
e limiti da definirsi con apposito decreto

L'organo di amministrazione deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, a seconda dei casi:

nella relazione di missione

in una annotazione in calce al rendiconto di cassa nella nota integrativa

(art, 13 co. 6)



ELEMENTI DI ADEGUAMENTO: NORME INDEROGABILI

Art.8

- Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Richiamo al divieto di distribuzione indiretta di utili, avanzi ,fondi e riserve a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Lo Statuto deve prevedere:

- l' eventuale corresponsione di un compenso fisso o periodico per coloro che ricoprono le cariche sociali;
- detto compenso deve essere proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze dei suddetti soggetti che ricoprono cariche sociali;
- In ogni caso tutte le cariche sociali hanno diritto a rimborsi per spese sostenute per conto e nell'interesse della Fondazione, sempre nei limiti di quanto previsto dall'art. 8 D.Lgs. 117/2017.

Art. 9

Disposizioni sulla devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento.



ELEMENTI DI ADEGUAMENTO: NORME INDEROGABILI

Art. 13 Scritture contabili e bilancio co.1 e 2

Individuare gli organi competenti a porre in essere gli adempimenti : articolare il procedimento di approvazione del bilancio per rispettare il termine di deposito presso il RUNTS (art. 87 co 1)

OBBLIGO DEL BILANCIO (MODULISTICA DA DEFINIRE CON DECRETO DEL MINISTERO): PREDISPOSIZIONE IN FORMA LIBERA

Ricavi >200.000

Obbligo di redigere il bilancio di esercizio (criterio di competenza) formato da:

- stato patrimoniale;
- rendiconto di gestione;
- relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.



ELEMENTI DI ADEGUAMENTO: NORME INDEROGABILI

Ricavi <200.000

Obbligo di redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa

Gli enti del terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale (iscrizione sia nel RUNTS sia Registro delle imprese) devono:

- tenere le scritture contabili di cui all'art. 2214 del Codice Civile;
- redigere il bilancio di esercizio, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423(bilancio ordinario) e seguenti, 2435-bis (bilancio in forma abbreviata) o 2435-ter (bilancio delle micro imprese) del Codice Civile.

Deposito bilancio compresa la relazione di missione

ETS commerciali >> Deposito presso il Registro delle Imprese

ETS non commerciali >> Deposito presso RUNTS



ELEMENTI DI ADEGUAMENTO: NORME INDEROGABILI

Art. 14 Bilancio sociale

Individuare gli organi competenti a porre in essere gli adempimenti per la redazione ed approvazione del medesimo

Enti con ricavi > 1.000.000

Devono redigere il bilancio sociale (secondo linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro) e:

- Depositarlo presso il RUNTS
- Pubblicarlo nel sito internet

Enti con ricavi > 100.000

Devono annualmente pubblicare nel sito internet o nel sito internet della rete associativa cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.



ELEMENTI DI ADEGUAMENTO: NORME INDEROGABILI

Art. 17 Volontari

Rimuovere dagli statuti eventuali norme difformi dalla legge

- l'iscrizione in apposito registro del volontario che svolge in non occasionale la propria attività;
- l'attività del volontario non può essere retribuita;
- il volontario ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo;
- la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) retribuito;
- non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali;
- i lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in un ETS hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.



ELEMENTI DI ADEGUAMENTO: NORME INDEROGABILI

Art. 30

Organo di controllo

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria:

nelle Fondazioni del Terzo settore

nelle associazioni, riconosciute e non riconosciute, del Terzo settore se sono superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale dell'Attivo dello Stato Patrimoniale: 110.000,00 euro
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità;

negli ETS che abbiano costituito patrimoni destinati per un specifico affare.



ELEMENTI DI ADEGUAMENTO: NORME INDEROGABILI

L' organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo (anche in relazione alla opportunità di nominare un organo di vigilanza ex DLgs. 231/2001), amministrativo e contabile (verifica corretta contabilizzazione dei fatti) e sul suo concreto funzionamento;
- effettua il monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida;
- può esercitare la revisione legale dei conti, al superamento dei limiti di cui al art. 31 co. 1 (in tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro).

Per le associazioni l'obbligo di nomina cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.



ELEMENTI DI ADEGUAMENTO: NORME INDEROGABILI

Art 31

Revisione legale dei conti

Le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore hanno l'obbligo di nominare il revisore legale quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.

La revisione legale può essere affidata:

- ad un organo di controllo esterno (art.31 CTS), che può alternativamente essere:
 - un revisore legale, una società di revisione legale
- al nominato organo di controllo interno (art.30 CTS)



FORME E MODALITÀ DELL'ADEGUAMENTO

(Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20 del 27 dicembre 2018)

Con specifico riferimento alle ONLUS l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che

l'onere di adeguamento statutario deve considerarsi adempiuto anche qualora, entro il termine del 3 agosto 2019, siano deliberate modifiche statutarie la cui efficacia sia (però) rinviata al periodo di imposta successivo a quello di operatività del RUNTS. Ciò per tenere conto del termine ultimo di efficacia della normativa sulla ONLUS (che coincide infatti con il periodo di imposta successivo a quello di operatività del RUNTS) secondo quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art. 104 del Codice, così come interpretati autenticamente ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017.



ELEMENTI DI ADEGUAMENTO: NORME INDEROGABILI

Sanzione per il mancato adeguamento entro il termine temporale

- perdita della qualifica di Ente agevolato
- mancato accesso nella categoria degli Enti del Terzo settore
- obbligo di modifica della denominazione dell'Ente contenente il riferimento alla qualifica oramai perduta (ODV, ONLUS oppure APS).